

+ inferenziali
del Roberti

Spediz. in a. p. n. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Cur

Anno XXX - Numero 19

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 luglio 1999

Si pubblica normalmente il 10 - 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 giugno 1999, n. 58.

Nomina della consigliera Monica Ciccolini a componente della terza commissione consiliare permanente Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 giugno 1999, n. 59.

Nomina della consigliera Roberta Ercoli a componente della ottava commissione consiliare permanente Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 giugno 1999, n. 60.

Nomina dei componenti la commissione consiliare speciale per le pari opportunità tra uomo e donna Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 10.

Programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, quadriennio 1992-1995 art. 9, legge n. 493/1993 e art. 4, legge n. 85/1994. Localizzazione degli interventi ed individuazione dei soggetti attuatori Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 1999, n. 1780.

D.P.R. n. 484/1996. Pubblicazione delle ore vacanti nelle attività di continuità assistenziale e conferimento dei relativi incarichi a tempo indeterminato Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999, n. 2000.

Comune di Rieti. Progetto per la realizzazione di un centro sportivo di alta quota sul Monte Terminillo in variante al piano regolatore generale, legge n. 1/1978 e legge regionale n. 36/1987 (delibera consiliare 16 aprile 1998, n. 28) Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2312.

DOCUP Obiettivo 5b 1994/1999, Misura II.4.2. Annualità di programma 1996. Disimpegno parziale fondi impegnati con deliberazione Giunta regionale n. 10844 del 23 dicembre 1996 Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2408.

Usi civici, comune di Roccasecca. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Rea Loreta ed altri Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2418.

Usi civici, comune di Monte San Giovanni Campano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Lisi Maria Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2419.

Usi civici, comune di Guidonia. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Agostini Francesco ed altri Pag. 15

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO RAPPORTI

CON LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

00147 Roma 30 APR. 1999

Via Cristoforo Colombo, 212

Prot. N. 52598 Fasc.

Risp. nota n. del

Allegati

Oggetto:

ALL'ASS. SALVAGUARDIA E CURA
DELLA SALUTE
Sett:ALL'ASSESSORATO ECONOMIA E
FINANZA REGIONALE

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LORO SEDI

Invio copia conforme
delibere G.R. esecutive
ai sensi dell'art. 17
della legge 15.5.1997
n. 127.

Allegata alla presente si trasmette, per il seguito di
competenza una copia conforme per ciascuna delle seguenti
deliberazioni, esecutive ai sensi dell'art. 17 della legge
15.5.1997 n. 127.

1)	- Del. n°	<u>1780</u>	del	<u>30.3.1999</u>	docum. ne all.	
2)	- " "	<u>1781</u>	"	<u>u</u>	" "	
3)	- " "		"		" "	
4)	- " "		"		" "	
5)	- " "		"		" "	
6)	- " "		"		" "	
7)	- " "		"		" "	
8)	- " "		"		" "	
9)	- " "		"		" "	
10)	- " "		"		" "	
11)	- " "		"		" "	
12)	- " "		"		" "	

Ove le stesse siano soggette a pubblicazione, si prega di
provvedere, ai sensi dell'art. 9 del R.R. 15 novembre 1974 n. 4, a
rimetterne copia all'Ufficio: Bollettino Ufficiale, della
Presidenza della Giunta.

Ufficio IV° - Sezione III
Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Adolfo PAPI

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 MAR. 1999

ADDI' 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCESANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPA
 CMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI.

DELIBERAZIONE N° 1780

OGGETTO : DGR n. 484/96. Pubblicazione delle ore vacanti nelle attivita' di continuita' assistenziale e conferimento dei relativi incarichi a tempo indeterminato.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, con il quale viene recepito e reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale stipulato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

ATTESO che le Aziende USL della regione hanno disposto la rilevazione delle ore vacanti nelle attività di continuità assistenziale alla data del 30 settembre 1998, trasmettendo i relativi dati al competente Assessorato regionale;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione delle carenze rilevate al fine di attivare le procedure per il conferimento degli incarichi di cui al capo III dell'Accordo citato.

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 4897 del 31 luglio 1997 la Giunta regionale ha recepito le intese in ordine alla determinazione delle percentuali di riserva per l'assegnazione delle zone carenti previste dall'art. 3, comma 6, dei DPR n. 484/96;

VISTA la lettera circolare n. 1200/SRC/956/M.G. del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della Sanità, nel fornire alle Regioni gli indirizzi applicativi per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, propone di centralizzare a livello regionale le procedure di individuazione degli aventi diritto a ricoprire gli incarichi;

RITENUTO di dover accogliere le predette indicazioni ministeriali, anche al fine di snellire le procedure burocratiche ed abbreviare i tempi necessari al conferimento degli incarichi;

VISTO l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, che reca i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi nelle attività di continuità assistenziale;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale, previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, risultano disponibili le ore settimanali riportate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, accertate e comunicate da ciascuna Azienda USL alla data del 30 settembre 1998;
- 2) Di adottare gli indirizzi applicativi emanati dal Ministero della Sanità con lettera circolare n. 1200/SRC/956/M.G. del 22 aprile 1997 in ordine alla centralizzazione a livello regionale delle procedure di individuazione degli aventi diritto a ricoprire gli incarichi;
- 3) Di dare atto che gli incarichi pubblicati verranno attribuiti sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato avviso (all. "B"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, unitamente al predetto avviso.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

29 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



ELENCO DELLE ORE SETTIMANALI E DEGLI INCARICHI DISPONIBILI NELLE ATTIVITA' DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA REGIONE LAZIO ALLA DATA DEL
30 SETTEMBRE 1996.

AZIENDE USL	ORE SETTIMANALI	N.RO INCARICHI
ROMA A	36	2
ROMA B	24	1
ROMA C	18	1
ROMA E	48	2
ROMA F	120	5
ROMA G	84	4
ROMA H	48	2
LATINA	264	11
FROSINONE	66	3
VITERBO	48	2
RIETI	42	2

A:ps.13





W

Allegato "B"

Avviso per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale della Regione Lazio

Ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 49 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, è indetto l'avviso per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale della regione Lazio, riferiti alle ore vacanti rilevate e comunicate da ciascuna Azienda USL alla data del 30 settembre 1998.

I predetti incarichi sono attribuiti prioritariamente per trasferimento in ambito regionale ed extraregionale.

Qualora sussistano ulteriori vacanze gli incarichi restanti vengono coperti dai medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 1998, ai quali si applicano le norme contenute nell'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 484/96, nonché le riserve del 40% e del 60% dei posti disponibili rispettivamente a favore dei concorrenti in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e dei concorrenti in possesso del titolo equipollente, come stabilito dalle intese regionali previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 484/96, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 4897 del 31 luglio 1997.

ART. 1 (Requisiti)

Possono concorrere al conferimento degli incarichi:

1. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato nelle Aziende USL della regione Lazio, che abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo;
2. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato in altre regioni, a condizione che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno tre anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano mantenuto la residenza e l'iscrizione all'albo professionale di una delle province della regione Lazio;
3. I medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 1998.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

ART. 2 (Modalità e termini per la presentazione della domanda)

La domanda, redatta in bollo, sulla scorta dell'allegato schema esemplificativo e senza autenticazione della firma, dovrà essere indirizzata alla Regione Lazio - Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - Settore 55 - Ufficio 1°, Sezione 2ª - Via C. Colombo 212 - 00147 Roma e trasmessa esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta

W





CV

giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se spedite entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza ed Azienda USL di appartenenza;
- b) le Aziende USL per le quali intendono concorrere;
- c) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
- d) il domicilio presso il quale dovranno, ad ogni effetto, essere inviate le comunicazioni relative al procedimento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, vengano spedite oltre il termine previsto.

ART. 3

(Documenti da allegare alla domanda)

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in luogo delle certificazioni e delle attestazioni comprovanti i requisiti dichiarati nella domanda, gli aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno inviare, insieme alla domanda, una dichiarazione sostitutiva in carta libera, resa sul modello appositamente predisposto dal competente ufficio regionale.

Alla dichiarazione sostitutiva, non soggetta ad autenticazione della firma, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, così come l'omissione o l'incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni concernenti i requisiti prescritti per il conferimento degli incarichi, determineranno l'esclusione dall'avviso.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, specifici controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai partecipanti all'avviso, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, verranno attivate le procedure previste dall'art. 26 della legge n. 15/68 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e verrà pronunciata la decadenza dall'incarico conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

CV





ART. 4

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai medici aspiranti al conferimento degli incarichi saranno raccolti presso l'Assessorato regionale alla Salvaguardia e Cura della Salute, Settore 55 – Ufficio I°, per le finalità di gestione del presente avviso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all'avviso, a pena di esclusione.

Le informazioni raccolte potranno essere comunicate esclusivamente alle Aziende sanitarie competenti per l'instaurazione e la gestione dei relativi rapporti convenzionali.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge n. 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per fini legittimi.

Tali diritti potranno esercitarsi nei confronti della Regione Lazio, Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute, Settore 55 – Ufficio I°, via C. Colombo 212 Roma, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il dirigente del suddetto Ufficio.

ART. 5

(Formazione della graduatoria)

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi verranno inseriti in un'apposita graduatoria articolata in due distinte sezioni.

Nella prima sezione saranno elencati i medici che hanno proposto domanda di trasferimento, in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale, rilevata dalla dichiarazione sostitutiva presentata.

In caso di parità verrà presa in considerazione l'anzianità di laurea.

Nella seconda sezione saranno elencati i medici aspiranti al conferimento dei nuovi incarichi inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 1998, graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 1998;
- b) attribuzione di punti 500 a coloro che nell'Azienda USL per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 1998;
- c) attribuzione di punti 2.000 ai medici residenti nell'ambito della regione Lazio da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 1998.

Ai residenti nel Comune di Roma verrà attribuito il punteggio aggiuntivo di cui alla lettera b) per tutte le Aziende USL, comprese nel Comune medesimo, per le quali proporranno domanda.





REGIONE LAZIO

Assessorato

Salvaguardia e Cura della Salute

ART. 6

(Individuazione degli aventi diritto)

L'individuazione degli aventi diritto a ricoprire gli incarichi verrà effettuata con le modalità e secondo le indicazioni fornite dal Ministero della sanità con nota n. 1200/SRC/956/M.G. del 22 aprile 1997, nonché con le procedure previste dall'art. 49, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 484/96, che si intendono richiamate.

Qualora, dopo aver individuato i medici aventi diritto al trasferimento, sussistano ulteriori zone carenti, per l'attribuzione dei relativi incarichi verranno interpellati i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 per il 40% ed i medici in possesso del titolo equipollente per il 60% dei posti conferibili.

Ai fini dell'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità, i medici interpellati, all'atto della convocazione da parte del competente ufficio regionale, dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (all. "L" al D.P.R. n. 484/96).

L'accettazione dell'incarico, da parte del medico interpellato, presso una delle Aziende USL carenti comporta l'automatica esclusione dal conferimento degli incarichi presso altre Aziende USL della regione, per le quali è stata proposta domanda.

ART. 7

(Conferimento degli incarichi)

Gli incarichi verranno conferiti dalle Aziende USL, con provvedimenti dei rispettivi Direttori generali, sulla base delle segnalazioni degli aventi diritto da parte del competente ufficio regionale.

Le sedi di servizio verranno assegnate dalle predette Aziende in relazione alle ore settimanali effettivamente disponibili presso le postazioni carenti, tenuto conto, ove possibile, della località di residenza degli incaricati.

L'immissione in servizio dovrà essere disposta entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dei medici interpellati.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare e revocare il presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, escludendo per i partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla competente Sezione preposta alle attività di continuità assistenziale ed emergenza territoriale presso l'Assessorato regionale alla Salvaguardia e Cura della Salute, via R.R. Garibaldi n. 7, 00145 Roma

IL RESPONSABILE
DELLA SEZIONE

(Paolo Sergi)

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO

(Luigi Oppido)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE

(Carlo Saitto)

L'ASSESSORE

(Lionello Cosentino)





Formazione specifica
in medicina generale

RICEVUTA DOCUMENTAZIONE

Il dr. _____
vincitore del concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica
in medicina generale relativo agli anni 1997-1998, ha presentato, in data
odierna, i documenti richiesti ai sensi e per gli effetti della deliberazione della
Giunta regionale n. 4680 del 22.9.1998, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 30.10.1998.

Roma.

L'addetto alla ricezione





Handwritten signature

SETTORE 55 - UFFICIO 1ª SEZIONE 2ª

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ e residente in _____ prov. _____
c.a.p. _____ via/piazza _____ n. _____

ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,

DICHIARA

1. Di essere residente nel comune di _____ prov. _____
c.a.p. _____ via _____ n. _____ dal _____ a
tutt'oggi;
2. Di essere iscritto all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia
di _____ dal _____ a tutt'oggi;
3. Di essere titolare di incarico a tempo indeterminato nelle attività di continuità
assistenziale presso la regione _____ ASL di _____
dal _____ a tutt'oggi per n. _____ ore settimanali;
 - di aver avuto, durante il predetto incarico, le seguenti interruzioni del servizio:
 - dal _____ al _____ per _____
 - dal _____ al _____ per _____
 - dal _____ al _____ per _____

AVVERTENZE

Si richiama l'attenzione del dichiarante sulle sanzioni penali, previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403/1998, inoltre, la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa produce la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data, _____

IL DICHIARANTE

- Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.



MODULARIO
SANITÀ 5

Ministero della Sanità
SERVIZIO RAPPORTI CONVENZIONALI
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N.° 1200/SRC/956/H.G.

Proposta al Foglio del

N.°

Roma, 22 APR 1997 19

Agli Assessorati Regionali
alla Sanità
LORO SEDI

Agli Assessorati alla Sanità
delle Province Autonome
di TRENTO e BOLZANO
LORO SEDI

OGGETTO:

D.P.R. n. 484/96 -
Assegnazione delle
zone carenti di as-
sistenza primaria
e di continuità as-
sistenziale.

e, p.c. Alle OO.SS. :
F.I.M.M.G.
S.N.A.M.I.
FEDERAZIONE MEDICI
C.I.S.L. MEDICI
S.I.M.E.T.
S.U.M.I.
U.M.U.S.
CONF. SAL. MEDICI
LORO SEDI

Al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, si forniscono di seguito le indicazioni che le parti firmatarie l'A.C.N. in oggetto hanno ritenuto valide ai fini della puntuale applicazione degli artt. 3 comma 6 e 20 comma 8 del citato accordo.

In questo quadro, per poter procedere alla assegnazione delle zone carenti di che trattasi, rispettando le percentuali di riserva stabilite dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 484/96, è necessario superare le procedure finora adottate a livello di ciascuna Azienda U.S.L., in modo da operare su una quantità maggiore di zone carenti che permette di assicurare il rispetto della percentuale complessivamente assegnata, a livello regionale, a ciascuna delle due categorie di riservatari.

Occorrerà, quindi, individuare in ciascuna Regione un unico ufficio che proceda alle seguenti operazioni:



REGIONE LAZIO ASSESSORATO SANITÀ - UFFICIO REGIONALE E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
- 7 MAG. 1997
N. di PROT. 13234 SETT. 55

6



Ministero della Sanità

- * ricevere le domande di trasferimento degli aspiranti a nuovi incarichi;
- * assegnare prioritariamente le zone a trasferimento;
- * determinare il numero dei posti da assegnare ai medici presenti nella graduatoria regionale;
- * quantificare, sulla base della percentuale stabilita per l'anno dall'accordo regionale, i posti riservati rispettivamente alle due categorie di aspiranti in graduatoria;
- * ordinare le domande di conferimento degli incarichi in un solo elenco regionale degli aspiranti, graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 - a - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale;
 - b - attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente abbiano la residenza fin dai due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
 - c - attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno 2 anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
- * contrassegnare, per evidenza, i soggetti che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 3, lett. f), del D.P.R. 484/96;
- * indicare nell'elenco, in corrispondenza a ciascun nominativo, le zone carenti richieste;
- * collocare 2 volte nell'elenco il medico avente diritto ai 5 punti per la residenza: una prima volta, con i 5 punti, in corrispondenza della zona di residenza





Ministero della Sanità

richiesta; una seconda volta senza i 5 punti e con l'indicazione delle altre zone richieste;

- * procedere alla convocazione degli interessati seguendo l'ordine della graduatoria e coprendo le zone carenti attraverso l'individuazione degli aventi diritto;
- * attribuire, man mano che si procede, i posti assegnati alla quantità prestabilita di quelli riservati in percentuale ad una delle due categorie;
- * quando la quantità di posti individuata per una categoria di riservatari si esaurisce, continuare, interpellando, solamente gli appartenenti all'altra categoria;
- * qualora siano stati interpellati inutilmente gli aventi titolo alla riserva e la graduatoria sia esaurita, interpellare gli appartenenti all'altra categoria di riservatari secondo l'ordine della graduatoria;
- * segnalare i nominativi dei medici aventi diritto alla competente Azienda U.S.L. per il conferimento dell'incarico.

E' appena il caso di evidenziare che la suddetta procedura deve essere svolta separatamente per le zone carenti di assistenza primaria e per quelle di continuità assistenziale.

IL DIRIGENTE GENERALE
Direttore del Servizio



realizza assicurando per le urgenze notturne, residue a un servizio interventivo domiciliare e territoriale, dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alla ora 8 di tutti i giorni feriali.

2. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata a livello locale dalla Azienda competente per territorio.
3. Gli accordi regionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. e, del decreto legislativo n. 502/93, modificato dal decreto legislativo n. 517/93, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi di medicina generale e guardia medica, devono prevedere che le attività di continuità assistenziale siano svolte:
 - a) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
 - b) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare;
 - c) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Dapp.
4. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitolaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
5. Gli accordi regionali devono prevedere che le Aziende stipulano apposite convenzioni con i medici di cui al comma 3 lett. a e b, previo parere del comitato consultivo locale di cui all'art. 11.

Art. 49 Incarichi

1. Nell'attesa che vengano perfezionati gli accordi regionali previsti dal comma 3 dell'articolo precedente e in costanza della vigente normativa le Regioni, in concomitanza con la pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria, pubblicano, a seguito di formale determinazione e comunicazione delle Aziende, anche quelle carenti per la continuità assistenziale.
2. L'Azienda conferisce gli incarichi a tempo indeterminato:



- a) ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della stessa Regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo e ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione a condizione che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno 3 anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano mantenuto la residenza e l'iscrizione all'albo professionale della provincia nella Regione in cui concorrono. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma seguente;
 - b) ai medici inclusi nella graduatoria regionale per la medicina generale, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 20, comma 6.
3. Gli interessati presentano domanda alle Aziende, che hanno disponibili le zone carenti, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 4. Le Aziende interpellano entro 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i giorni e gli orari di ricevimento, prioritariamente i medici di cui al comma 2, lett. a, in base all'anzianità d'incarico a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale; qualora sussistano ulteriori zone carenti interpellano i medici nell'ordine del punteggio di cui al comma 2, lett. b).
 5. Il medico interpellato per la copertura del turno vacante deve presentarsi entro 10 giorni presso l'Azienda per l'accettazione dell'incarico e per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attraverso la quale l'Azienda accerta l'insussistenza di cause di incompatibilità (v. all. "L").
 6. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo adeguata giustificazione e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 5.
 7. L'Azienda conferisce l'incarico a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
 8. Se il medico incaricato è residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'Azienda comunica all'assessorato alla sanità della regione di residenza l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

